Deliberazione n. 170/204/PAR

Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere
Dott.ssa Cristina Ragucci	Primo Referendario
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2024;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Terralba e trasmessa a questa Sezione dal CAL con nota n. 4494 del 18 settembre 2024;

Visto il decreto n. 28/2024, con il quale il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al referendario Elisa Carnieletto;

Vista l'ordinanza n. 12/2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione medesima per la Camera di consiglio del 9 ottobre 2024 per deliberare in ordine alla richiesta

di parere;

Udito il relatore, referendario Elisa Carnieletto;

PREMESSO IN FATTO

Il sindaco e legale rappresentante pro tempore del comune di Terralba, ha rivolto istanza a codesta Corte per il rilascio di un parere in merito alla interpretazione dell'art. 45 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

In particolare, sono stati formulati i seguenti due quesiti:

1) Se, in caso di affidamento di una concessione di servizi, lavori o forniture da parte del comune, sia corretto interpretare la normativa in applicazione (art. 45, comma 2, che fissa l'importo nel 2%) nel senso che il calcolo dell'importo dell'incentivo per le funzioni tecniche debba avvenire prendendo come base di calcolo il valore della concessione determinato ai sensi dell'art. 179, comma 1 del d. lgs. 36 del 2023, ossia il valore del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA;
2) Se sia corretto che il costo dell'incentivo tecnico non debba ricadere sul concessionario ma sull'ente concedente attraverso la previsione della relativa spesa nel quadro economico dell'intervento da attuare attingendo, per la copertura dei relativi costi, a fondi di bilancio.

Considerato in

DIRITTO

1. Ammissibilità soggettiva.

Secondo il consolidato orientamento della magistratura contabile, con riguardo all'esame di una richiesta di parere presentata ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge 131/2003, occorre preliminarmente verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta stessa sotto profilo soggettivo.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune di Terralba attraverso il Consiglio delle Autonomie.

2. Ammissibilità oggettiva.

Per quanto attiene al profilo oggettivo, la richiesta di parere va invece dichiarata

inammissibile.

Preliminarmente, si osserva che ai fini dell'ammissibilità sotto il profilo oggettivo dei pareri sottoposti alla Sezione occorre procedere alla verifica della riconducibilità del quesito nel perimetro della "materia di contabilità pubblica" delineato dalla giurisprudenza contabile ai fini dell'esercizio della funzione consultiva intestata alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il vaglio del requisito oggettivo viene compiuto facendo applicazione dei criteri di massima definiti dalla Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) che ha accolto una nozione di contabilità pubblica riferita al "*sistema di norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti locali*", e che attiene alla disciplina dei bilanci, all'acquisizione delle entrate, all'organizzazione finanziaria-contabile, alla gestione della spesa, all'indebitamento e alla rendicontazione. Criteri definitori del limite di competenza della funzione consultiva che, in risposta alle dinamiche evolutive della contabilità pubblica, sono stati oggetto di un completamento integrativo ad opera della delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10, che ha esteso il perimetro della contabilità pubblica "*alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*".

Alla luce di tali coordinate interpretative, richiamate e ulteriormente precisate dalla Sezione delle autonomie in più recenti deliberazioni di orientamento (deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG e deliberazione n. 5/SEZAUT/2022), numerosi quesiti relativi alla disciplina degli incentivi per funzioni tecniche sono stati oggetto di pronunce della Corte dei conti sia nelle sue articolazioni territoriali sia a livello centrale, in quanto ritenuti riconducibili alla "*materia della contabilità pubblica*", come intesa, in chiave evolutiva (cfr. deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG; Sez. regionale di controllo per la Liguria, n. 1/2022/PAR; Sezione di controllo Toscana n. 196/2023/PAR). In particolare, i pareri resi in relazione alla disciplina degli incentivi tecnici hanno riguardato specifici quesiti di

contabilità, ovvero la compatibilità di tali incentivi con norme di contenimento della spesa, in relazione alla portata applicativa dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 (ora art. 45 del d.lgs. n. 36/2023), i cui limiti implicano questioni afferenti al coordinamento della finanza pubblica.

In tale ambito, sono stati ricondotti al perimetro della contabilità pubblica quesiti inerenti agli "incentivi per la progettazione interna", in quanto "*spese di investimento, attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa, e finanziate nell'ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un'opera pubblica, e non di spese di funzionamento, rispetto alle quali la spesa per il personale occupa un rilevante peso, 4 che sono comprese nell'alveo della gestione corrente, ed iscritte, in quanto tali, nel titolo I della spesa*" (delibera n. 16/SEZAUT/2009/QMIG). E ancora, sono stati riferiti alla disciplina di contenimento della spesa pubblica quesiti inerenti alla applicabilità o meno del vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio a detti incentivi (in tal senso si veda Sezione delle autonomie deliberazione n 7/SEZAUT/2017/QMIG, n. 24/SEZAUT/2017/QMIG, n. 6/SEZAUT/2018/QMIG, SEZAUT/26/2019/QMIG; negli stessi termini Sezione di controllo per la Toscana, n. 3/2024/PAR). Da ultimo, questa Sezione, con deliberazione n. 72/2024/PAR, si è soffermata sul problema del profilo applicativo degli incentivi tecnici anche agli affidamenti in house, alla luce della normativa europea di riferimento, in considerazione del fatto che l'Amministrazione dubitava della loro estensione a detta tipologia di società, per un presunto divieto riscontrabile nella normativa europea concernente i contratti pubblici.

Per contro la richiesta di parere presentata dal comune di Terralba risulta oggettivamente inammissibile in quanto non postula alcun contrasto interpretativo, né richiama alcuna norma di contabilità o di razionalizzazione e contenimento della spesa, ma si limita a chiedere a questa Corte la mera interpretazione di una norma giuridica, traducendosi in una funzione di consulenza di portata generale.

P.Q.M.

la Sezione dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere in epigrafe.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Terralba ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato in Cagliari nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

F.to digitalmente	**F.to digitalmente**
Il Relatore	Il Presidente
Elisa Carnieletto	Antonio Contu

Depositato in Segreteria il 9 ottobre 2024

F.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Anna Angioni